SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 maggio 1989, n. 225.

Trasferimento della «Cinta magistrale» della città di Verona all'amministrazione comunale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a trasferire al comune di Verona gli immobili demaniali costituenti la «Cinta magistrale» della città, di cui alla allegata planimetria.

Art. 2.

1. Gli immobili di cui all'articolo 1 entreranno a far parte dei beni demaniali del comune di Verona e manterranno i vincoli storico-artistici e monumentali esistenti.

Art. 3.

1. I beni oggetto del presente trasferimento saranno destinati ad uso pubblico, sociale e culturale.

Art. 4.

1. I vincoli di cui agli articoli 2 e 3 non potranno essere mutati né gli immobili acquisiti potranno essere utilizzati a fini di lucro.

Art. 5.

1. Resta ferma la necessità del nulla osta della soprintendenza competente sui singoli progetti di intervento sugli immobili di cui all'articolo 1 ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare in conformità alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 6.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti al comune di Verona per il riassetto edilizio urbanistico e per la salvaguardia degli immobili costituenti la «Cinta magistrale» della città di Verona e delle loro caratteristiche storiche, artistiche, monumentali e turistiche.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvede il comune di Verona utilizzando le disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Adige
COMUNE DI VERONA
Le parti punteggiate rappresentano la «Cinta magistrale».
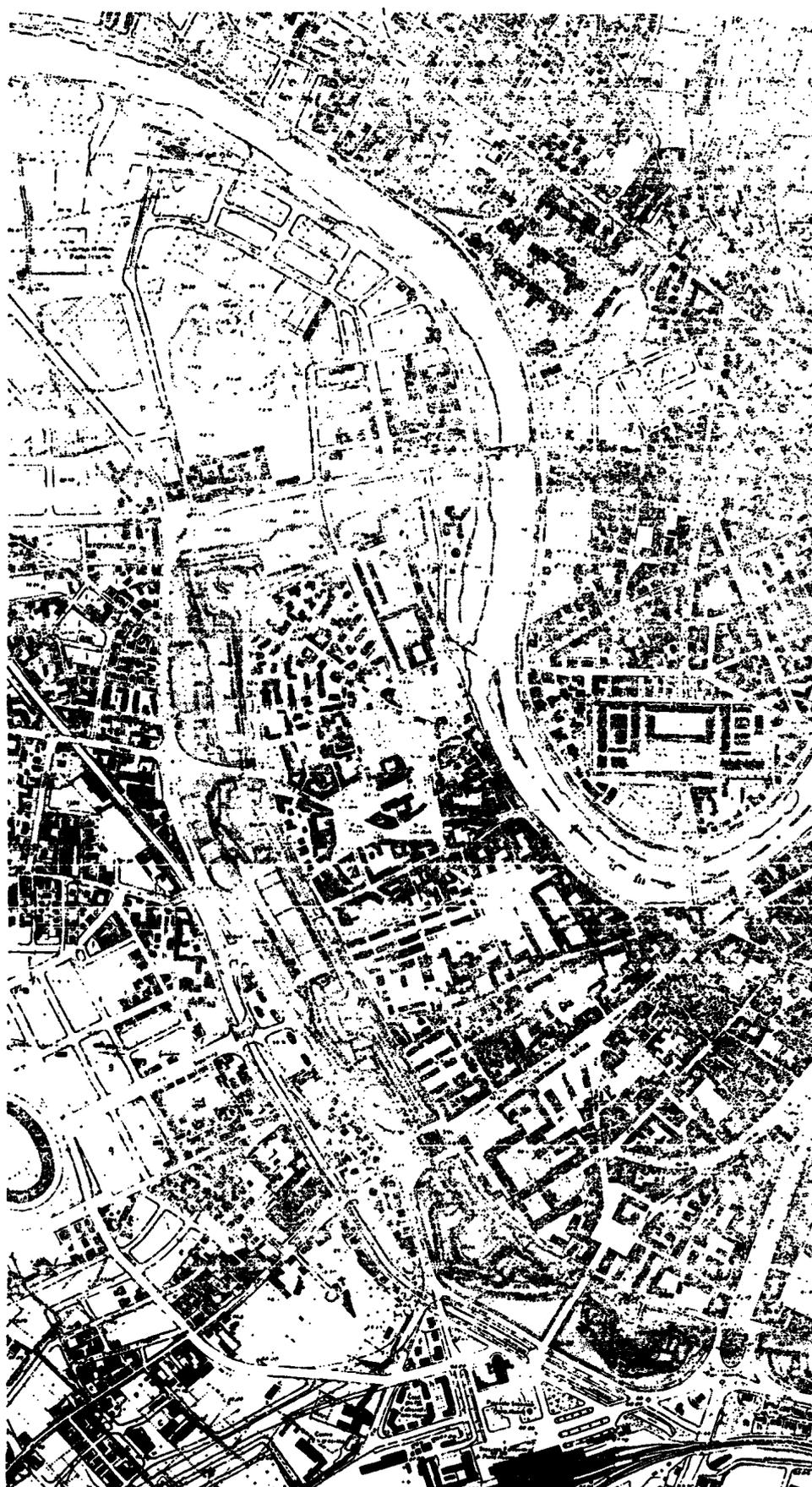
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 5:

La legge n. 1089/1939, reca: «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 177):

Presentato dal sen. MELOTTO ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 29 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 20 gennaio 1988, 4 febbraio 1988.

Relazione scritta annunciata il 23 febbraio 1988 (atto n. 177/A - relatore sen. BEORCHIA).

Esaminato in aula e approvato il 17 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2726):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni I, V, VII e VIII.

Esaminato dalla VI commissione il 4, 10 maggio 1989 e approvato l'11 maggio 1989.

89G0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 168, 169 e 170, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale, che muta denominazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 171, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso.

Art. 3.

L'art. 183 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 749 e gli articoli 185 e 186, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 171 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole suddette.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 172. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontòstomatologia.

Art. 173. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 174. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 175. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 176. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area stomatologica;
d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 177. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:
farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia.

b) Area chirurgica:
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:
odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
parodontologia;
clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:
materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 178. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia	»	20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	»	50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali	»	50
odontotecnica	»	50
odontoiatria conservativa	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	ore	50

Area stomatologica (ore 100).

odontostomatologia preventiva	»	20
radiologia odontostomatologica	»	30
parodontologia	»	50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile	»	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (ore 20):

medica legale	ore	20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative	»	30

Area stomatologica (ore 100):

parodontologia	ore	30
clinica odontostomatologica	»	70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	»	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 179. — Le attività pratiche previste dall'ordinamento degli studi, distinte in una fase di addestramento preclinico ed in una fase di addestramento clinico, sono rappresentate da esercitazioni di odontoiatria simulata e da diagnosi e trattamento di casi clinici nei diversi campi dell'odontostomatologia nell'ambito dell'attività della clinica sede della Scuola.

Le ore complessive, che sono dedicate all'attività didattica e pratica, sono articolate secondo l'orario predisposto di anno in anno dal consiglio della scuola.

Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di strumenti secondo indicazioni della scuola.

La frequenza necessaria per sostenere gli esami di profitto alla fine di ogni singolo anno accademico deve ammontare all'85% della frequenza richiesta. Le assenze vanno comunque giustificate.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione equivalente ad un ammontare di ore pari a quello della scuola, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al Consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'aquisizione di progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 180. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 181. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 182. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 183. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 184. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area clinica;
d) area diagnostica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area medico legale e sociale.

Art. 185. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia istologia ed embriologia;
fisiologia.

c) Area clinica:
patologia ORL e cervico-facciale;
patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
ORL pediatrica;
audiologia;
foniatria.

d) Area diagnostica:
semeiotica ORL;
anatomia e istologia patologica:
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:
terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico legale e sociale:
medicina legale e infortunistica;
ORL preventiva e sociale.

Art. 186. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti

(quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):

anatomia istologia ed embriologia . » 30
fisiologia . . . . » 20

Clinica (ore 100):

patologia ORL e cervico-facciale . . » 100

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL . . . . » 175
anatomia e istologia patologica . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Clinica (ore 200):
patologia e clinica ORL e cervico-facciale . . . . ore 200

Diagnostica (ore 100):

otoneurologia . . . . » 30
patologia clinica . . . . » 30
audiometria . . . . » 40

Terapeutica (ore 100):

tracheobroncoscopia . . . . » 50
anestesiologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia e clinica ORL e cervico-facciale . . . . ore 100
audiologia . . . . » 50
foniatria . . . . » 25
ORL pediatrica . . . . » 25

Terapeutica (ore 150):

tecniche operatorie faringolaringee e cervicali . . . . » 100
terapia medica . . . . » 50

Scienze correlate (ore 50):

oculistica . . . . » 20
radiologia . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):

tecniche operatorie otologiche . . . . ore 175
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali . . . . » 150
chirurgia plastica . . . . » 25

Scienze correlate (ore 25):

neuropatologia . . . . » 15
pediatria . . . . » 10

Medico-legale e sociale (ore 25):

medicina legale e infortunistica . . . » 10
ORL preventiva e sociale . . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 187. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti:
audiologico, otoneurologico, fonoiatrico, chirurgico dell'istituto sede della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 188. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza ai fini delle attività didattiche pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali è fissata nell'85% delle ore stabilite da parte del consiglio della scuola stessa.

Ai fini della frequenza e dell'attività pratica va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 189. — Gli specializzandi che chiedono il trasferimento da altre Università possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specializzazione o a corsi di dottorato di ricerca.

Art. 190. — Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nelle disposizioni generali per tutte le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 191. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Palermo. La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali. La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 192. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 193. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 194. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 195. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatria;
e) psico-biologica.

Art. 196. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:

psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:

psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:

psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:

biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 197. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Psico-biologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatria (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria . . .	ore	100
psicosomatica . .	»	50
neuropsicogeriatria .	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia .	»	150

Sociopsichiatria (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense.	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 198. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

degenze psichiatriche;
ambulatori psichiatrici;
laboratori di psicologia clinica.

La frequenza nelle vàrie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989.
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 330

89A2508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988.

Scioglimento del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro «Terra di lavoro», in Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e l'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto del 12 febbraio 1911, n. 278;

Considerato che dalle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta nei confronti del consorzio tra cooperative di produzione e lavoro «Terra di lavoro» con sede in Caserta — ammesso ai pubblici appalti — si rileva che il predetto non svolge più alcuna attività da oltre un decennio e non provvede inoltre agli adempimenti di carattere obbligatorio: in particolare non cura la predisposizione dei bilanci annuali l'ultimo dei quali risale al 1971, non ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali scadute e non ha deliberato, tra l'altro, la proroga del termine di durata scaduto il 14 aprile 1974;

Considerato che le trasgressioni verificatesi nella gestione del consorzio sono di natura tale da rendere impossibile la riattivazione dell'ente e che ricorre quindi una delle ipotesi previste dall'art. 85 del predetto regio decreto per lo svolgimento d'ufficio del consorzio medesimo;

Visto l'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che ha sostituito l'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la delibera adottata in data 9 aprile 1976, ai sensi delle disposizioni di cui alla precedente premessa, dalla commissione centrale per le cooperative con la quale l'esame e la formulazione, in via definitiva, dei pareri sui provvedimenti ministeriali conseguenti ad ispezioni straordinarie ed ordinarie sono deferite al comitato centrale per le cooperative, il quale nella riunione del 19 marzo 1986 ha espresso parere favorevole a che il consorzio di cui trattasi venga sciolto d'ufficio;

Tenuto conto dell'inesistenza di pendenze patrimoniali da definire;

Sulla proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Il consorzio tra cooperative di produzione e lavoro «Terra di lavoro», con sede in Caserta, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, è sciolto ai sensi dell'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto del 12 febbraio 1911, n. 278, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1988

COSSIGA

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

89A2074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988.

Scioglimento del consorzio Lombardo di produzione e lavoro, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e l'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Considerato che dalle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano nei confronti del consorzio Lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano — ammesso ai pubblici appalti — si rileva che il predetto non ha svolto alcuna attività; non ha provveduto inoltre agli adempimenti di carattere obbligatorio quali la predisposizione dei bilanci annuali ed il rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che le trasgressioni verificatesi nella gestione del consorzio sono di natura tale da rendere impossibile la riattivazione dell'ente e che ricorre quindi una delle ipotesi previste dall'art. 85 del predetto regio decreto per lo scioglimento d'ufficio del consorzio medesimo;

Visto l'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che ha sostituito l'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la delibera adottata, ai sensi delle disposizioni di cui alla precedente premessa, dalla commissione centrale per le cooperative con la quale l'esame e la formulazione, in via definitiva, dei pareri sui provvedimenti ministeriali conseguenti ad ispezioni straordinarie ed ordinarie sono deferite al comitato centrale per le cooperative, il quale nella riunione del 19 marzo 1986 ha espresso parere favorevole a che il consorzio di cui trattasi venga sciolto d'ufficio;

Tenuto conto dell'inesistenza di pendenze patrimoniali da definire;

Sulla proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Il consorzio Lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1957, è sciolto ai sensi dell'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto del 12 febbraio 1911, n. 278, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1988

COSSIGA

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

89A2075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988.

Scioglimento del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro «La Ghirlandina», in Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e l'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto del 12 febbraio 1911, n. 278;

Considerato che dalle risultanze dell'accertamento effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Modena a seguito di ispezione straordinaria nei confronti del consorzio di cooperative di produzione e lavoro «La Ghirlandina», con sede in Modena — ammesso ai pubblici appalti — si rileva che il predetto non ha svolto mai alcuna attività dalla propria costituzione e non ha provveduto, inoltre, agli adempimenti di carattere obbligatorio, in particolare: non ha curato la predisposizione dei bilanci annuali, né ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali scadute; pertanto, non ha più scopo di esistere;

Considerato che le trasgressioni verificatesi nella gestione del consorzio sono di natura tale da rendere impossibile la riattivazione dello stesso e che ricorre quindi una delle ipotesi previste dall'art. 85 del predetto regio decreto per lo scioglimento d'ufficio dell'ente;

Visto l'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la delibera adottata in data 9 aprile 1976, ai sensi delle disposizioni di cui alla precedente premessa, dalla commissione centrale per le cooperative con la quale l'esame e la formulazione, in via definitiva, dei pareri sui provvedimenti ministeriali conseguenti ad ispezioni ordinarie e straordinarie sono deferite al comitato centrale per le cooperative, il quale nella riunione del 19 marzo 1986 ha espresso parere favorevole a che il consorzio di cui trattasi venga sciolto d'ufficio;

Tenuto conto dell'inesistenza di pendenze patrimoniali da definire;

Sulla proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Il consorzio tra cooperative di produzione e lavoro «La Ghirlandina», con sede in Modena, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, è sciolto ai sensi dell'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto del 12 febbraio 1911, n. 278, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1988

COSSIGA

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

89A2076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1986, n. 767, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1986, n. 767, con il quale è stato ulteriormente modificato lo statuto dell'Ateneo di Palermo, ed in particolare l'art. 113 relativo alle lauree che rilascia la facoltà di magistero;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1986, n. 767, è stato omesso che la facoltà di magistero rilascia altresì il diploma di abilitazione alla Vigilanza nelle scuole elementari;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1986, n. 767, sopracitato;

Decreta:

L'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1986, n. 767, è integrato come segue: «La facoltà di magistero rilascia il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 47

89A2509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Firenze con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Firenze ai fini dell'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi alla seguente causa: in data 24 marzo 1989: manifestazione di sciopero.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEL GIORNO 24 MARZO 1989

Regione Toscana:
ufficio tecnico erariale di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2549

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 maggio 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 1° giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato

dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 1° giugno 1989, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 1° al 10 giugno 1992. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 1° al 10 maggio 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 1° al 10 giugno 1992, muniti delle cedole di scadenza 1° dicembre 1992 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

I partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5% dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1989 e l'ultima il 1° giugno 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1995, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio Mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 30 maggio 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° giugno 1989, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 1° giugno 1989, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonchè del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonchè ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole. per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2. 4, 5 e 6 del presente decreto. stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedolaa reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonchè di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1989, valutati in L. 125.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonchè gli oneri per il rimborso del capitale gravanti sugli anni finanziari 1992 e 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 205

89A2526

DECRETO 6 giugno 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 giugno 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro

istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 95

89A2551

DECRETO 6 giugno 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 giugno 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 93

89A2552

DECRETO 6 giugno 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 giugno 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle Società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 94

89A2553

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 maggio 1989.

Cancellazione e inclusione di sanitari nell'equipe dell'ospedale «S. Gerardo» di Monza autorizzata al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1987 con il quale l'ospedale «S. Gerardo» di Monza è stato autorizzato al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'ospedale «S. Gerardo» di Monza del 28 novembre 1988, intesa ad ottenere la cancellazione della dott.ssa Lauri Giovanna dall'équipe già autorizzata alle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale, e l'inclusione nella stessa équipe dei sanitari: Carlevaro dott. Giuseppe Emilio, Vinciguerra dott. Paolo e Zenoni dott. Stefano Maurilio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 21 marzo 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Gerardo» di Monza è autorizzato a cancellare la dott.ssa Lauri Giovanna dall'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 10 settembre 1987 e ad includere nella stessa équipe, per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea i sanitari: Carlevaro dott. Giuseppe Emilio, Vinciguerra dott. Paolo e Zenoni dott. Stefano Maurilio.

Art. 2.

Il presidente dell'ospedale «S. Gerardo» di Monza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2514

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 giugno 1989.

Norme di attuazione delle intese di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti o dimoranti nei Paesi della Comunità europea per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e per il referendum popolare del 18 giugno 1989.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, di cui al primo comma del citato articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989;

Ritenuto di dover procedere, a termini del quinto comma dello stesso articolo, alla emanazione di norme per dare attuazione alle intese di cui al predetto comunicato, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, e delle altre norme in esse richiamate nonché della legge 18 aprile 1989, n. 132;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede

Ai fini della votazione per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per il referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1989, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano adatti per ampiezza e decoro allo svolgimento delle operazioni ad essi demandate, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

La sala della votazione deve essere a disposizione dei rispettivi uffici elettorali di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione e di scrutinio dei voti e durante le operazioni preliminari.

I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti necessari secondo le norme e gli usi del luogo per ottenere la disponibilità dei locali da adibire a seggi elettorali; essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente.

Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 7 giugno 1989, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno e deve provvedere ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. Nella sede che è stato necessario variare, nei giorni delle votazioni deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, con l'indicazione della nuova sede destinata alla votazione.

Entro il 10 giugno 1989 l'ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani.

Art. 2.

Locali per attività di propaganda elettorale

I capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, si devono adoperare — a richiesta del rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, della predetta legge n. 18, ovvero di un rappresentante di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o degli enti ed associazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile e 9 maggio 1989 — per reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale.

Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari di cui al primo comma, i quali curano che le concessioni dei locali per la propaganda seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che nessuna discriminazione sia fatta tra i partiti, gruppi politici, enti o associazioni sopra specificati.

L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti, gruppi politici, enti o associazioni che ne fruiscono.

Art. 3.

Affissioni di propaganda elettorale

Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti, gruppi politici, enti o associazioni di cui al primo comma dell'art. 2 devono essere sottoscritte da uno dei loro rappresentanti ovvero da un loro mandatario.

Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatti in lingua italiana.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

Nel caso in cui le autorità del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti politici o gruppi politici di cui al primo comma spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti tra tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza.

tra i richiedenti è stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, da effettuarsi, alla presenza degli interessati, dal capo dell'ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.

Art. 4.

Accesso a trasmissioni radiotelevisive

Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti, gruppi politici, enti o associazioni di cui al primo comma dell'art. 2, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richieste del governo centrale o locale.

Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti, gruppi, enti o associazioni di cui al primo comma ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'ufficio consolare se dirette ad emittenti locali ovvero all'ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.

Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extracontrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

Le autorità diplomatiche o consolari di cui al secondo comma curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dell' art. 3 della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2.

Le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti, gruppi politici, enti o associazioni di cui al primo comma devono essere eseguite in lingua italiana.

Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.

Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali

Nelle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 4 della legge 9 aprile 1984, n. 61, nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea, il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posti a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini.

I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, per tramite dell'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, di ogni infrazione da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché nell'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

I consoli concordano con le competenti autorità di polizia locale le modalità necessarie per assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze del seggio e per impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Per agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti di seggio e delle autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all' art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, provvedono:

a) a comunicare a coloro che sono nominati presidenti di seggio un'attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti autorità di polizia le generalità dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) alla consegna alle locali autorità di polizia ed ai presidenti di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.

Relazioni al Ministero degli affari esteri

I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dell'art. 3 della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, riferendo al tempo stesso sui rimedi adottati da parte loro.

Art. 7.

Disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione

Per il compimento delle operazioni attinenti alla costituzione dei seggi elettorali, alla preparazione della votazione, alla votazione, allo scrutinio dei voti, ed al trasferimento degli atti della votazione e dello scrutinio, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri emaneranno istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, di quelle in essa richiamate nonché delle leggi 3 aprile 1989, n. 2 e 18 aprile 1989, n. 132.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1989

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1989
Registro n. 28 Interno, foglio n. 55

89A2593

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° giugno 1989.

Settima assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1726/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richieste L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159, e nella quale viene attestato il nesso di causalità tra gli eventi calamitosi del luglio 1987 e le opere previste nel programma ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale Lombardia con la quale si approvava il suddetto programma;

Vista la nota n. 24375 del 10 novembre 1988 a firma dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia con la quale si trasmette l'elenco di diciannove interventi compresi nel succitato programma, ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, se necessario, disponga controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza degli interventi proposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 1.300.000.000 per gli interventi nei comuni di seguito indicati e per i relativi importi:

Talamona: lavori di ripristino viabilità con realizzazioni di un nuovo ponte e difese spondali sul torrente Roncaiola . . L. 300.000.000

Morbegno: lavori di ricostruzione del ponte di collegamento tra la strada statale n. 38 e la frazione Paniga . » 1.000.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Lombardia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

Art. 6.

Il dipartimento della protezione civile provvede alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2527

ORDINANZA 2 giugno 1989.

Modificazioni alle ordinanze n. 1680/FPC del 7 aprile 1989, n. 1705, n. 1706, n. 1707 del 4 maggio 1989 e n. 1708 del 5 maggio 1989. (Ordinanza n. 1727/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Viste le proprie ordinanze n. 1680/FPC del 7 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1989, n. 1705/FPC, n. 1706/FPC e n. 1707/FPC del 4 maggio 1989, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1989, con le quali si dispongono fondi per interventi di carattere idrogeologico e idraulico nella regione Lombardia;

Vista la propria ordinanza n. 1708/FPC del 5 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1989, con la quale si dispongono fondi per il ripristino di opere pubbliche di carattere idrogeologico, alla regione Piemonte;

Considerato che l'onere di tali opere è stato imputato, per errore materiale, all'art. 1 della legge 20 maggio 1988, n. 159, che prevede i rimborsi delle anticipazioni per le opere effettuate con urgenza in conseguenza degli eventi del luglio, agosto e settembre 1987;

Considerato che gli articoli della citata legge 20 maggio 1988, n. 159, sui quali vanno imputate le opere nuove finanziate con le citate ordinanze sono: l'art. 2, per le ordinanze n. 1680/FPC del 7 aprile 1989, n. 1705/FPC, n. 1706/FPC e n. 1707/FPC del 4 maggio 1989, l'art. 3, per l'ordinanza n. 1708 del 5 maggio 1989;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Gli articoli 2 delle ordinanze 7 aprile 1988, n. 1680/FPC e 4 maggio 1989, n. 1705/FPC, n. 1706/FPC e n. 1707/FPC di cui in premessa, sono così modificati:

«L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159».

Art. 2.

L'art. 2 dell'ordinanza 4 maggio 1989, n. 1708/FPC di cui in premessa è così modificato:

«L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile come integrato con i fondi disposti dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2528

ORDINANZA 2 giugno 1989.

Determinazione del compenso dovuto al commissario straordinario *ad acta* nominato con ordinanza n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 per le operazioni finalizzate allo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B dalla Nigeria al porto di Livorno. (Ordinanza n. 1728/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1558/FPC, del 16 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, con la quale è stato nominato un commissario straordinario *ad acta* per il compimento delle operazioni relative alla individuazione e predisposizione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, al trasporto ed al successivo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B;

Vista l'ordinanza n. 1561/FPC del 27 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988, recante ulteriori disposizioni eccezionali afferenti alle operazioni finalizzate allo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Considerato che l'assolvimento degli incarichi di cui sopra ha comportato notevole impegno sia per la particolare situazione di massima urgenza con la quale sono state effettuate tutte le operazioni che per la complessità e la delicatezza degli interventi;

Considerato altresì che le operazioni relative alla individuazione ed organizzazione delle aree di stoccaggio e quelle relative al trasferimento dei containers e dei fusti in dette aree si sono svolte in sincrono con le operazioni effettuate nell'area portuale di Livorno, come previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 1561/FPC sopra citata;

Preso atto che le operazioni di stoccaggio nei siti individuati ed organizzati nella regione Emilia-Romagna si sono concluse con l'ultima spedizione avvenuta in data 12 aprile 1989, come da relazione n. 4 del commissario straordinario *ad acta* per le attività nell'area portuale di Livorno;

Ritenuta la opportunità di compensare il commissario straordinario *ad acta* adeguatamente alle prestazioni, in relazione ai gravosi personali impegni che la citata nomina ha comportato;

Ritenuto altresì di dover riconoscere l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, per i servizi svolti fuori sede;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al commissario straordinario *ad acta*, nominato con ordinanza n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, per gli interventi finalizzati alla effettuazione delle operazioni di cui in premessa, viene attribuito un compenso fortettario mensile di L. 3.000.000 con decorrenza dal 16 settembre 1988 fino al 15 aprile 1989.

Art. 2.

Al commissario straordinario *ad acta* è dovuto il rimborso spese per i servizi svolti in località diverse da quelle della sede dell'ente di appartenenza, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale statale.

Art. 3.

L'onere presuntivamente valutato in L. 25.000.000 è posto a carico del Fondo per la protezione civile, integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2529

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 3 giugno 1989, n. 23.

Regime comunitario all'esportazione per ceneri e residui di rame e sue leghe; cascami e avanzi di rame e sue leghe.

Con regolamento CEE n. 1032/89 della commissione del 20 aprile 1989 sono stati ripartiti fra gli Stati membri CEE, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1989 i seguenti contingenti quantitativi comunitari all'esportazione dei prodotti sottospecificati, fissati dall'art. 2 del regolamento CEE n. 4249/88.

All'Italia risultano assegnate le quote di esportazione verso Paesi terzi:

v.d. ex 2620 - Ceneri e residui di rame e leghe di rame 1.175 T;

v.d. ex 7404 00 - Cascami e avanzi di rame e leghe di rame 500 T.

L'esportazione delle merci in questione è ammessa con il regime della autorizzazione automatica, con validità di due mesi, fino all'esaurimento delle predette quote.

Le ditte autorizzate dovranno restituire, senza indugio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Div. V, l'autorizzazione dopo l'utilizzo, ovvero allo scadere del termine di validità con lo stato di utilizzo doganale.

Le istanze dovranno contenere tutti gli elementi dell'operazione commerciale, nonché essere corredate da una copia del contratto di fornitura.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1989 sarà emanata una ulteriore circolare su decisione che emetterà in proposito la commissione CEE.

Il Ministro: RUGGIERO

89A2556

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Compatibilità delle leggi di ratifica dei protocolli modificativi della convenzione internazionale di Bruxelles del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico, firmati a Bruxelles il 23 febbraio 1968 con la convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci via mare, firmata ad Amburgo il 31 marzo 1978.

Il Parlamento italiano, con legge n. 244 del 12 giugno 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 giugno 1984) ha autorizzato la ratifica del «Protocollo modificativo della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924», protocollo firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968, e del «Protocollo modificativo della convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico del 25 agosto 1924 (come emendata dal protocollo di modifica del 23 febbraio 1968)», firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1979.

In precedenza, con legge n. 40 del 25 gennaio 1983 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983) il Parlamento aveva autorizzato la ratifica della «Convenzione delle N.U. sul trasporto di merci via mare», firmata ad Amburgo il 31 marzo 1978, nota sotto il nome di «Regole di Amburgo», che si ispira a principi giuridici e tecnici sostanzialmente opposti e diversi da quelli adottati nella convenzione e nei protocolli di Bruxelles di cui sopra.

Il contrasto derivante dall'autorizzazione alla ratifica di entrambe gli strumenti normativi internazionali è stato risolto depositando il solo strumento di ratifica della convenzione la cui approvazione era stata decisa dal Parlamento posteriormente, con il che la legge n. 40 del 1983 è restata senza effetto essendo mancata la condizione internazionale al cui realizzarsi era legata la sua operatività.

Il deposito degli strumenti di ratifica dei protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979 è avvenuto il 22 agosto 1985, ed è stato comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 5 settembre 1985.

Pertanto l'Italia è obbligata al rispetto dei soli protocolli di Bruxelles sopracitati, in vigore per il nostro Paese dal 22 novembre 1985.

89A2519

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Trieste, via Giulia n. 92, del periziato valore di L. 80.000.000 e che comporta l'onere per la C.R.I. di vendere l'immobile e di acquistare con il ricavato di detta vendita un'autoambulanza che dovrà portare sulla carrozzeria esterna la scritta «In memoria del dott. Gastone Modugno», disposta da Stefanella Stolfa ved. Modugno con testamento olografo, n. 33560 di repertorio, a rogito dott. Alberto Giglio, notaio in Trieste.

89A2491

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in buoni postali del valore di L. 5.000.000, disposta da Colli Aldo, con testamento olografo, n. 53603/27555 di repertorio, a rogito dott. Pier Candido Badalla, notaio in Vigevano (Pavia).

89A2492

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986 concernente autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986 con la quale l'Associazione italiana della Croce rossa veniva autorizzata ad accettare un legato disposto da Umberto Dei con testamento olografo, n. 3151/267 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Feroli, notaio in Genova, viene rettificato nel senso che in luogo del legato la predetta Associazione è stata autorizzata ad accettare una eredità.

89A2493

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 52.000.000 in buoni fruttiferi della Banca nazionale del lavoro, sede di Imola, disposto da Armando Benfenati con testamento olografo, n. 43172/16809 di repertorio, a rogito dott. Innocenzo Tassanari, notaio in Imola (Bologna).

89A2494

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto da Raciti Serafina con testamento olografo, n. 140123/17415 di repertorio, a rogito dott. Francesco Tropea, notaio in Acireale (Catania).

89A2495

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella metà del ricavato della vendita di un appartamento sito in Mantova, via Marmorini n. 13, del periziato valore di L. 40.000.000, disposto da Angela Benatti con testamento olografo, n. 30039/12809 di repertorio, a rogito dott. Enrico Bagnoli, notaio in Mantova.

89A2496

Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Ospedale maggiore di Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 20.000.000, disposto da Bertolini Italo con testamento olografo, n. 75432/7229 di repertorio, a rogito dott. Claudio Luppi, notaio in Milano.

89A2497

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Rapallo (Genova), del periziato valore di L. 36.000.000, disposto da Clara Giovannetti vedova Bellingeri, con testamento olografo, n. 25476/4222 di repertorio, a rogito dottor Alessandro Maggio, notaio in Rapallo (Genova).

89A2498

MINISTERO DEL TESORO

N. 106

Corso dei cambi del 2 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1430 —	1430 —	1430 —	1430 —	1430 —	1430 —	1430,56	1430 —	1430 —	1430,30
Marco germanico	725,45	725,45	725 —	725,45	725,45	725,45	725,44	725,45	725,45	725,62
Franco francese	213,73	213,73	213,98	213,73	213,73	213,73	213,67	213,73	213,73	213,86
Fiorino olandese	643,62	643,62	644,10	643,62	643,62	643,62	643,59	643,62	643,62	643,60
Franco belga	34,623	34,623	34,65	34,623	34,623	34,62	34,620	34,623	34,623	34,60
Lira sterlina	2262,60	2262,60	2265,10	2262,60	2262,60	2262,60	2262,60	2262,60	2262,60	2262,30
Lira irlandese	1939,50	1939,50	1937 —	1939,50	1939,50	1939,50	1939,55	1939,50	1939,50	—
Corona danese	186,23	186,23	186,30	186,23	186,23	186,23	186,25	186,23	186,23	186,08
Dracma	8,465	8,465	8,48	8,465	8,465	—	8,465	8,465	8,465	—
E.C.U.	1505,25	1505,25	1506,75	1505,25	1505,25	1505,25	1505,25	1505,25	1505,25	1505 —
Dollaro canadese	1184,40	1184,40	1188 —	1184,40	1184,40	1184,40	1184,50	1184,40	1184,40	1193,70
Yen giapponese	10,06	10,06	10,08	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,08
Franco svizzero	841,73	841,73	842 —	841,73	841,73	841,7	841,92	841,73	841,73	848,40
Scellino austriaco	103,029	103,029	103,10	103,029	103,029	103,02	103,043	103,029	103,029	103,04
Corona norvegese	200,37	200,37	200,50	200,37	200,37	200,37	200,19	200,37	200,37	200,55
Corona svedese	215,15	215,15	215,25	215,15	215,15	215,15	215,19	215,15	215,15	215,45
FIM	325,40	325,40	325,50	325,40	325,40	325,40	325,60	325,40	325,40	—
Escudo portoghese	8,733	8,733	8,74	8,733	8,733	8,73	8,745	8,733	8,733	8,74
Peseta spagnola	11,441	11,441	11,45	11,441	11,441	11,440	11,444	11,441	11,441	11,42
Dollaro australiano	1082 —	1082 —	1083,50	1082 —	1082 —	1082 —	1082,30	1082 —	1082 —	1082,70

Media dei titoli del 2 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,725
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,950
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,825
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,300
» » » 22- 6-1987/91	87,250
» » » 18- 3-1987/94	70,725
» » » 21- 4-1987/94	70,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,600
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,525
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,025
» » » » 18-11-1985/90	99,350
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	99,550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,050
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100,850
» » » »	18- 2-1986/91	99,225
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,300
» » » »	1- 4-1984/91	100,225
» » » »	1- 5-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100 —
» » » »	1- 8-1984/91	99,775
» » » »	1- 9-1984/91	99,850
» » » »	1-10-1984/91	99,775
» » » »	1-11-1984/91	100,025
» » » »	1-12-1984/91	99,875
» » » »	1- 1-1985/92	98,300
» » » »	1- 2-1985/92	97,300
» » » »	18- 4-1986/92	97,500
» » » »	19- 5-1986/92	97,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,425
» » » »	19- 8-1987/92	97,550
» » » »	1-11-1987/92	97,525
» » » »	1-12-1987/92	97,800
» » » »	18- 6-1986/93	95,375
» » » »	17- 7-1986/93	93,275
» » » »	19- 8-1986/93	95,200
» » » »	18- 9-1986/93	95,150
» » » »	20-10-1986/93	94,925
» » » »	19-12-1986/93	95,550
» » » »	18-11-1987/93	95,675
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,925
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,700
» » » »	1- 7-1988/93	96,700
» » » »	1- 8-1988/93	97,950
» » » »	1- 9-1988/93	97,450
» » » »	1-10-1988/93	97,250
» » » »	1-11-1988/93	97,950
» » » »	1-10-1987/94	96,175
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,250
» » » »	1- 4-1985/95	92,275
» » » »	1- 5-1985/95	93,025
» » » »	1- 6-1985/95	93,675
» » » »	1- 7-1985/95	94,075
» » » »	1- 8-1985/95	93,500
» » » »	1- 9-1985/95	93,250
» » » »	1-10-1985/95	93,100
» » » »	1-11-1985/95	93,125
» » » »	1-12-1985/95	93,650
» » » »	1- 1-1986/96	93,450
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,250
» » » »	1- 2-1986/96	93,225
» » » »	1- 3-1986/96	92,850
» » » »	1- 4-1986/96	92,750
» » » »	1- 5-1986/96	93,625
» » » »	1- 6-1986/96	94,325
» » » »	1- 7-1986/96	93,825
» » » »	1- 8-1986/96	92,850
» » » »	1- 9-1986/96	92,725
» » » »	1-10-1986/96	92,575
» » » »	1-11-1986/96	92,825
» » » »	1-12-1986/96	93 —
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,350
» » » »	18- 2-1987/97	92,500
» » » »	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,325
» » » »	1- 5-1987/97	93,375
» » » »	1- 6-1987/97	94,475
» » » »	1- 7-1987/97	93,450
» » » »	1- 8-1987/97	93,350
» » » »	1- 9-1987/97	95,175

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,125
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,550
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,200
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,425
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,725
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,225
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,600
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,100
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,575
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,850
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,550
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,200
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,825
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,475
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,500
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,100
» » »	10,00%	1- 6-1990	97,500
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,350
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,575
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,125
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,850
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,650
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990	96,750
» » »	11,50%	1-10-1990	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,675
» » »	9,25%	1-11-1990	96,850
» » »	11,50%	1-11-1990	96,675
» » »	9,25%	1-12-1990	96,900
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,275
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,650
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,125
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,725
» » »	11,00%	1- 4-1992	95 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,400
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,950
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,400
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,550
» » »	12,50%	1-10-1992	97,325
» » »	12,50%	1-11-1993	96,925
» » »	12,50%	17-11-1993	96,975

Titolo	Scadenza / Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,150
» » » »	1983/90 11,50%	102,150
» » » »	1984/91 11,25%	102,150
» » » »	1987/91 8,75%	98 —
» » » »	1984/92 10,50%	102,150
» » » »	26-4-1992 8,50%	95,625
» » » »	1985/93 9,60%	99,600
» » » »	1985/93 9,75%	99,925
» » » »	1985/93 9,00%	97,600
» » » »	1985/93 8,75%	96,850
» » » »	1986/94 8,75%	96 —
» » » »	1986/94 6,90%	89,700
» » » »	1987/94 7,75%	90,800
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M02069

Revoca alla Cassa rurale ed artigiana di Ceppaloni dell'autorizzazione all'esercizio del credito

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Ceppaloni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ceppaloni, frazione S. Giovanni (Benevento), e la stessa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, e successive modificazioni e integrazioni.

89A2558

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
—	—	—
871 AL	Raselli Giorgio e Renzo	Valenza
1200 AL	Amisano Luigi	Valenza
2010 AL	Bottini Amedea Emilia	Valenza
2422 AL	Gandini Ilva	Alessandria
2761 AL	Botter Armando	Valenza
2787 AL	Pavese Luciano & Lombardi	Valenza
2932 AL	Tufano Giovanni	Valenza
2990 AL	Unodiemme di Rossini & Giansante	Valenza
533 AR	Bizzarri Paolo	Pergine Val D'Arno
793 AR	Arcoel di Licata Salvatore	Ortona
44 FO	E.G. di Valentini & Fiorini	Forlì
65 FO	Muratori Silvio	Rimini
87 FO	Spadarella Antonio	Riccione
253 GE	Casarino & Barbero S.d.f.	Genova
21 MC	Brunel S.a.s.	Potenza Picena
495 MI	Rossi Danilo	Milano
590 MI	Galimberti Riccardo	Milano
710 MI	Comed S.a.s.	Trezzano/ Naviglio
1006 MI	Riccardi Luigi & C. S.n.c.	Milano
1399 MI	Schongut & C. S.r.l.	Milano
50 MO	Braccini Fosco	Vignola
281 ROMA	Onofri Alvaro & Pacifici Roberto S.d.f.	Roma
381 ROMA	Meda Elena Maria Paola	Roma
414 ROMA	Carti Alessandra	Roma
460 ROMA	Soc. S.r.l. Wenk	Roma
465 ROMA	Liverani Gianni	Pomezia
550 ROMA	Ferami S.r.l.	Roma
556 ROMA	Mogetta Liala	Anzio
580 ROMA	Patané Umberto	Roma
1489 VI	Silvertop S.n.c.	Vicenza
677 AL	Rossi Giuseppe	S. Salvatore Monf.
1873 AL	Dalla Mura Antonio	Valenza
2231 AL	Tosini Luciano	Valenza
2293 AL	Pronzato Pierino	Valenza
2340 AL	Anuda creazioni	Valenza
2738 AL	Giacometti Enrico & Silvio	Valenza
2749 AL	Doria Vittorio	Valenza
2962 AL	Ti.Bi. di Biasin Tiziana	Alessandria
581 AR	Erregi preziosi di Rossi C. & Gallorini	Castiglion Fiorentino
676 AR	Apelle S.r.l.	Arezzo
106 FI	Rulli Oscar	Firenze
191 FI	Sernesi Enzo	Firenze
359 FI	Rovini Marcello	Firenze
369 FI	Argenterie Marzocco di Vannucci A.	Firenze
593 FI	Soc. lavorazione preziosi S.r.l.	Firenze
625 FI	Bigalli & Ciurcina	Tavarnelle V.P.
715 FI	Beneforti Piero	Firenze
750 FI	Necioni Claudio	Firenze
774 FI	De Villa preziosi di Leonardo M. & C.	Firenze
841 FI	Fiorino gioielli S.r.l.	Firenze
880 FI	Artidea centouno di Orlandini Franca	Montespertoli
891 FI	Mainardi Otello	Firenze
919 FI	Martini Marina	Firenze
958 FI	Italiargenti di Cherubini & Magini	Firenze
989 FI	Pavi Luigi	Firenze
42 FO	Melli Primo	Forlì
748 MI	Gini Luigi	Milano
1402 MI	Carlo Carità S.r.l.	Milano
1435 MI	Milanti Guido	Milano
18 PE	Celaia Maria Teresa	Pescara
9 PR	Bellini e Capelli di Capelli Carlo	Parma
18 PR	Laurini & Fossa	Parma
26 PR	Dondi Lorenzo	Parma
32 PR	Lambertini Carlo	Parma
642 VI	Vimet S.p.a.	Vicenza
1490 VI	Stefy di Zampieri Massimo	Romano d'Ezzelino
1579 VI	Lamep S.r.l.	Pove del Grappa

89A2520-89A2503

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 19 maggio 1989 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci di bronzo

Mar. capo CC Pasquale Pandolfi, nato a Roma il 18 giugno 1952. — Addetto ad organismo operativo della Capitale particolarmente impegnato nella lotta al terrorismo organizzato, già distintosi in importanti operazioni di servizio, dando prova di ardimento, spiccata professionalità e sprezzo del pericolo, partecipava attivamente a complesse e rischiose investigazioni contro pericoloso gruppo eversivo, responsabile di efferati crimini, conclusesi con la disarticolazione dello stesso mediante l'arresto di ventuno terroristi, elementi di spicco dell'organizzazione, la neutralizzazione di cinque covi ed il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo ed importantissimo materiale documentale. — Roma e provincia, gennaio-settembre 1988.

Appuntato CC Emilio Mariorenzi, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 16 luglio 1956. — Addetto ad organismo operativo della Capitale particolarmente impegnato nella lotta al terrorismo organizzato, già distintosi in importanti operazioni di servizio, dando prova di ardimento, spiccata professionalità e sprezzo del pericolo, partecipava attivamente a complesse e rischiose investigazioni contro pericoloso gruppo eversivo, responsabile di efferati crimini, conclusesi con la disarticolazione dello stesso mediante l'arresto di ventuno terroristi, elementi di spicco dell'organizzazione, la neutralizzazione di cinque covi ed il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo ed importantissimo materiale documentale. — Roma e provincia, gennaio-settembre 1988.

89A2504

Ricompense al valore dell'Esercito

Con decreto ministeriale 31 maggio 1989 sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglie di bronzo

Ten. col. CC Domenico Di Petrillo, nato a Torre Orsaia (Salerno) il 6 giugno 1947. — Comandante di organismo operativo della Capitale particolarmente impegnato nella lotta al terrorismo organizzato, già distintosi in importanti operazioni di servizio, fedele interprete delle direttive superiori, dirigeva con spiccata professionalità, eccezionali doti organizzative e trascinante esempio, complesse e rischiose investigazioni che portavano alla individuazione di pericoloso gruppo eversivo responsabile di efferati crimini. Partecipava attivamente, dando prova di ardimento, alle successive operazioni che si concludevano con la disarticolazione della struttura mediante l'arresto di ventuno terroristi, elementi di spicco dell'organizzazione, nonché la scoperta di cinque covi ed il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo ed importantissimo materiale documentale. — Roma e provincia, gennaio-settembre 1988.

Cap. CC Enrico Cataldi, nato a Roma il 28 giugno 1951. — Addetto ad organismo operativo della Capitale particolarmente impegnato nella lotta al terrorismo organizzato, già distintosi in importanti operazioni di servizio, fedele interprete delle direttive superiori, partecipava attivamente con spiccata professionalità, eccezionale intuito, acume e trascinante esempio a complesse e rischiose investigazioni che portavano alla individuazione di pericoloso gruppo eversivo, responsabile di efferati crimini e, dando prova di ardimento, contribuiva alla sua disarticolazione prendendo parte all'arresto di ventuno terroristi, elementi di spicco dell'organizzazione, alla neutralizzazione di cinque covi ed al recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo ed importante materiale documentale. — Roma e provincia, gennaio-settembre 1988.

89A2505

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 2058 del 21 aprile 1989 l'istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare il legato, costituito dalla somma di L. 2.000.000 e da un pianoforte, disposto, con testamento olografo pubblicato in data 15 marzo 1988 al n. 31629/3135 di rep., dalla signora Annina Barbiero, deceduta a Milano il 27 febbraio 1988.

89A2531

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4007 del 27 aprile 1988 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Intel Corporation Italia S.p.a. di Milano, la donazione consistente in apparecchiatura SYS 310 AP40B Winchester da 40 MBYTES per un valore di L. 15.000.000 da destinare alla facoltà di ingegneria.

89A2532

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa n. 1407 del 19 maggio 1988 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di S. Miniato la donazione consistente in L. 2.000.000 da destinare all'istituto della Biblioteca della facoltà di economia e commercio per l'acquisto di un Personal Computer.

Con decreto del prefetto di Pisa n. 1429 del 24 maggio 1988 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Volterra la donazione consistente in L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di fisica per la realizzazione di un progetto denominato A.P.E.

Con decreto del prefetto di Pisa n. 1406 del 24 maggio 1988 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa rurale e artigiana di Pietrasanta la donazione consistente in L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di chimica e chimica industriale per l'acquisto di uno spettrofotometro per ricerche sulla leucemia.

89A2534

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 521 del 30 marzo 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio, banco di S. Geminiano e S. Prospero e dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena, la donazione consistente in L. 3.000.000 da destinare quale contributo per il Convegno «Università e formazione professionale».

89A2533

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33519 del 2 maggio 1988 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte della prof.ssa Adalgisa Marchi la donazione consistente in L. 10.000.000 da destinare all'istituzione di un premio annuale di studio presso la facoltà di magistero da intitolarsi «Premio di studio Vittore Marchi».

89A2535

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/193 del 4 marzo 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi S.p.a. di Parma la donazione consistente nel seguente materiale: Epson mod. Ax64OK e Polaroid Palette completa per un valore complessivo di L. 5.900.000 da destinare all'istituto di clinica medica e gastroenterologia.

89A2536

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1989, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1989 rispetto a maggio 1988 risulta pari a più 6,8 (seivirgolaotto)

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1989 rispetto a maggio 1987 risulta pari a più 12,1 (dodicivirgolauno).

89A2559

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «Coop. economico familiare di consumo di Trava di Lauco - Soc. coop. a r.l.», in Trava di Lauco.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1981 datata 16 maggio 1989, il prof. Silverio Quala, con studio in Gorizia, via T. Grossi, 13, è stato nominato liquidatore della «Coop. economico familiare di consumo di Trava di Lauco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trava di Lauco, sciolta il 15 dicembre 1974 con rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo, in sostituzione del sig. Rino Beorchia.

89A2544

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 marzo 1989 concernente: «Limiti massimi di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano della dotazione del Fondo di rotazione per la formazione professionale per gli anni 1988 e 1989». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1989).

Nel dispositivo della delibera citata in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pagina 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo del secondo comma, dove è scritto: «Le disponibilità, per il *1988*», leggasi: «Le disponibilità, per il *1989*».

89A2573

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10*). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i *supplementi ordinari*:		
annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale* destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'*indice repertorio annuale cronologico per materie* 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*